



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.04.2023)



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



SOMMARIO

ALLEGATI

Pag. 4

ELENCO ARTICOLI

PAGINA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Principi generali, finalità e obiettivi	5-6
Art. 4 - Gestione e uso degli impianti sportivi	6-7

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso	7
Art. 6 - Procedura per la concessione in uso - Forme di pubblicità	8
Art. 7 - Istanza di utilizzo degli impianti	9
Art. 8 - Criteri di assegnazione degli spazi	9
Art. 9 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali	9-10
Art. 10 - Palestre scolastiche	10
Art. 11- Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso	10-11

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art- 12 - Finalità dell'affidamento	11
Art. 13 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi	11
Art. 14 - Procedimento per l'affidamento	12
Art. 15 - Rapporto concessorio-Contenuto specifico dell'atto di affidamento	12-13
Art. 16 - Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione	13
Art. 17 - Durata della concessione in gestione	15
Art. 18 - Divieti	15
Art. 19 - Garanzie	16
Art. 20 - Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore	16
Art. 21 - Rendiconto della gestione	17
Art. 22 - Attività economiche collaterali	17
Art. 23 - Applicazione delle tariffe	17-18





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

Art. 24 - Riconsegna del complesso sportivo	18
Art. 25 - Cessazione anticipata dell'affidamento	18-19

TITOLO IV - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 26 - Norme di accesso e responsabilità	19
Art. 27 - Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti	20
Art. 28 - Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni	20
Art. 29 - Attivazione di esercizio di bar, di ristoro e altri	20

TITOLO V - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Norme generali sulla vigilanza	20-21
Art. 31 - Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature	21
Art. 32 - Penalità e incameramento della cauzione	22
Art. 33 - Controversie	22
Art. 34 - Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, norme di rinvio	22-23





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



ALLEGATI

ALLEGATO A - Elenco degli impianti sportivi comunali esistenti

ALLEGATO B - Elenco delle opere di manutenzione da porre a carico del concessionario

ALLEGATO C - Suddivisione per categorie di valenza economica/sportiva degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.

1.2 Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti appartengono alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 codice civile) e sono destinati ad uso pubblico per la promozione delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, aperti a tutti i cittadini e garantiti, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività definite di pubblico interesse.

1.3 L'impianto sportivo è destinato al soddisfacimento dell'interesse collettivo e allo svolgimento delle attività sportive.

Art. 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento, si intende, ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, per **impianto sportivo** "la struttura all'aperto o al chiuso preposta allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"; per **associazione o società sportiva dilettantistica** "il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 si intende per **sport** "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Si intende, altresì, per **concessione in uso** l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, inclusi gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico; per **concessione in gestione** l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale; per **concessionario** il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale.

Art. 3 - Principi generali, finalità e obiettivi

3.1 Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative e agonistiche e, in via residuale, per manifestazioni non sportive d'interesse pubblico.

3.2 Il Comune di Guidonia Montecelio, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

fondamentale, nel rispetto della normativa sullo sport e sugli Enti locali e prestando particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione della pratica sportiva come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, tra individui di ogni fascia d'età e genere, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare, gli adolescenti e la terza età;
- b) sviluppo dell'attività sportiva e ludico-motoria-ricreativa per le persone diversamente abili, con deficit mentale, fisico e sensoriale, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
- c) favorire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva per coloro che versano in situazioni di disagio economico;
- d) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo locale che raggiungono risultati a livello nazionale e internazionale e promuovono l'immagine della città di Guidonia Montecelio in Italia e nel mondo, nonché valorizzazione del talento agonistico;
- e) promozione di stili di vita attivi per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze e contrasto al doping;
- f) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici e dell'utilizzo degli impianti in orario extra scolastico;
- g) promozione e accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

3.3 Il Comune di Guidonia Montecelio promuove le finalità di cui al comma 3.2 attraverso i propri uffici e nell'interazione con i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, nonché con le strutture locali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite (AB), i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato riconosciuti dal CONI.

Art. 4 - Gestione e uso degli impianti sportivi

4.1 L'utilizzo da parte di terzi di un impianto sportivo comunale è consentito secondo le modalità di seguito espresse.

4.2 Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

- a) gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, disciplinandone l'utilizzo mediante un'autorizzazione amministrativa rilasciata dall' Area competente.
- b) gestione indiretta, mediante concessione della gestione dei servizi a soggetti terzi,



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

individuati a seconda della tipologia dell'affidamento mediante affidamento diretto o in esito ad una procedura ad evidenza pubblica e stipula di un atto soggetto a tutte le norme che ne regolano la materia, ai sensi del presente regolamento.

4.3 Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi (concessione in uso):

- a) in uso annuale, con durata limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata l'autorizzazione, convenzionalmente dal 1 settembre al 30 giugno, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione;
- b) per periodi inferiori in uso occasionale/straordinario, qualora compatibile con la programmazione annuale.

4.4 Per l'utilizzo degli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso determinate dall'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

4.5 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi stabilendo una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva dovranno essere previste in apposite clausole a favore del Comune negli avvisi di gara e negli atti conseguenti.

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione in uso di impianti sportivi

5.1 Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso a tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e nelle forme giuridiche previste dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm.ii.:

- società, consorzi ed associazioni sportive dilettantistiche, anche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- associazioni di discipline sportive associate;
- federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- società professionistiche;



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- associazioni sportive dilettantistiche anche affiliate alle federazioni sportive;
- società di gestione impianti;
- società di persone e capitali.

5.2 Nella concessione in uso, in caso di parità di punteggio, verrà data priorità ai soggetti aventi sede e attività nel territorio comunale. Nell'ipotesi in cui, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune di Guidonia Montecelio, operano attivamente nel territorio dello stesso.

5.3 In via residuale, può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo o amatoriale.

5.4 I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Gli stessi si assumono altresì le responsabilità connesse agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Procedura per la concessione in uso - Forme di pubblicità

6.1 Il Comune provvede di norma a emettere apposito Avviso Pubblico allo scopo di concedere in uso gli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento. L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del Comune.

6.2 Le domande di concessione in uso degli spazi, da parte dei soggetti di cui all'art. 5.1, afferenti gli impianti sportivi comunali, vengono presentate all'Area competente in materia di sport secondo le seguenti modalità:

- a) modalità telematica accedendo sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio;
- b) tramite PEC protocollo generale: protocollo@pec.guidonia.org.

6.3 La domanda dovrà essere presentata su apposito modello previsto dall'avviso pubblico, secondo tempi e modalità disciplinati dall'art. 7, specificando gli elementi necessari alla valutazione ai fini della concessione in uso, ai sensi dell'art. 8.

6.4 Per gli impianti concessi in gestione, le domande di utilizzo degli spazi vengono presentate direttamente ai soggetti concessionari, con tempi e modalità stabiliti dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso concessionario.

6.5 Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Area Sport o il soggetto affidatario della gestione, verifica l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguendo i principi di seguito elencati:



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti, anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) privilegiare, nell'assegnazione, i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio.

6.6 Le procedure di acquisizione delle istanze per l'uso verranno rese note a tutti gli interessati di norma entro il 30 giugno di ciascun anno. A seguito di istruttoria delle richieste per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune rende nota la programmazione annuale degli utilizzi di norma entro il 31 agosto di ciascun anno e ne darà comunicazione ai richiedenti motivando le mancate assegnazioni.

6.7 Le concessioni annuali/stagionali saranno rilasciate dall'Area competente in materia di Sport, previa presentazione della garanzia fideiussoria. Le tariffe d'uso saranno determinate con atto deliberativo di Giunta.

6.8 È vietata la sub-concessione degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi assegnati in concessione d'uso dovrà comunicarlo all'ufficio competente per la programmazione, il quale riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta.

Art. 7 - Istanza di utilizzo degli impianti

7.1 I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali nel corso di tutto l'anno sportivo (**1 settembre - 30 Giugno**) devono presentare apposita istanza annuale al Comune, di norma **entro il 31 maggio** di ciascun anno.

7.2 Ai fini del rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi gli aventi diritto possono indicare nella domanda più impianti in ordine di preferenza. L'assegnazione finale concernerà solo un impianto tra quelli indicati.

7.3 La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività, è regolamentata dal dirigente competente in materia di sport, in correlazione con il programma delle attività sportive generali.

7.4 Coloro che intendono utilizzare temporaneamente gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra sportive (quali congressi, conferenze, mostre, proiezioni e spettacoli vari) aperte al pubblico devono presentare apposita



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività. La richiesta pervenuta successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra sarà accolta compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'autorizzazione e l'inserimento in calendario avverrà previo pagamento del corrispettivo d'uso, purché l'impianto sia stato dichiarato agibile ai sensi della normativa riguardante la Pubblica Sicurezza.

7.5 La domanda di utilizzo degli impianti sportivi comunali dovrà essere presentata mediante apposito modello contenuto nel relativo Avviso pubblico.

Art. 8 - Criteri di assegnazione degli spazi

8.1 In caso di pluralità di domande di concessione in uso di spazi relative a un medesimo impianto per la medesima fascia oraria, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, L'area competente in materia di sport, predispone un calendario dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di assegnazione come indicati nel relativo avviso pubblico.

8.2 La richiesta di assegnazione dovrà contenere una relazione dettagliata della propria attività, svolta nell'anno agonistico precedente che sarà oggetto di valutazione comparativa ai fini dell'assegnazione.

8.3 È data facoltà al Dirigente dell'Area competente in materia di sport in caso di molteplici domande per lo stesso impianto di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 9 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

9.1 Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli assegnatari, il pagamento delle tariffe orarie stabilite dall'Amministrazione. Il corrispettivo d'uso deve essere versato a favore della Città di Guidonia mediante bonifico bancario/PAGOPA.

9.2 In caso di uso annuale/stagionale dell'impianto sportivo, l'assegnatario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è tenuto al versamento della prevista cauzione a favore del Comune di Guidonia Montecelio, prestata secondo la vigente normativa prima del rilascio dell'concessione in uso.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la cauzione, ove versata, verrà restituita entro trenta giorni dalla scadenza della validità della concessione.



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

9.3 Le tariffe dovute per l'utilizzo occasionale da parte di soggetti diversi dal concessionario, quale lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extra sportive, devono essere corrisposte anticipatamente al Comune.

9.4 La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati. L'uso prolungato gratuito alle summenzionate categorie sarà considerato alla stregua di contributo economico e come tale soggetto alla disciplina in materia.



Art. 10 - Palestre scolastiche

10.1 Ai sensi dell'art. 6, c. 4 del D. Lgs n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, ai sensi del D.P.R. n. 567/1996 e ss.mm.ii., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico. Sono, altresì, messi a disposizione e assegnati in uso:

- ai centri sportivi scolastici, qualora istituiti ai sensi della normativa vigente (art. 2 della L. n. 86/2019); i dirigenti scolastici comunicano annualmente entro il 30.05 la disponibilità oraria delle palestre; in caso di silenzio, si intenderà la disponibilità dell'impianto dalle ore 16.00;
- alle associazioni ed enti che perseguono finalità di carattere culturale, ricreativo, sociale per lo svolgimento di manifestazioni.

10.2 Gli spazi sportivi scolastici possono essere concessi in uso stagionale con le stesse modalità previste per gli impianti sportivi comunali per un periodo non superiore a 11 mesi (compreso tra settembre e luglio dell'anno successivo) e in orari che non interferiscono con lo svolgimento delle attività scolastiche.

10.3 L'uso delle palestre scolastiche non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.

10.4 L'utilizzo degli spazi sportivi scolastici da parte di società/enti/associazioni, prevede il pagamento delle tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale, determinate in base alla tipologia dello spazio.

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

11.1 Il Comune può **sospendere** temporaneamente le assegnazioni in uso degli impianti sportivi e scolastici in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo, qualora sia possibile, per lo svolgimento di manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Comune - o al titolare della gestione - le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

11.2 Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi, o abbiano permesso che





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

venissero effettuati danni da parte di terzi, e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;

- e) risultino mendaci nelle dichiarazioni rilasciate in merito ai criteri di assegnazione;
- f) siano sprovvisti delle assicurazioni obbligatorie e della garanzia fideiussoria.
- g) La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti.

11.3 La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione, da parte del soggetto utilizzatore, dal possibile utilizzo e/o gestione di un impianto sportivo di proprietà del Comune, per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31 del presente regolamento.

11.4 Il Comune può **revocare** le concessioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12 - Finalità dell'affidamento

12.1 Con la concessione in gestione il Comune tende al perseguimento delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b. valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c. ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 13 - Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

13.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 38/2021, nei casi in cui l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune. Tali affidamenti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e della normativa euro-unitaria vigente, in conformità degli istituti giuridici previsti per gli impianti aventi rilevanza economica e per gli impianti privi di rilevanza economica.



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



13.2 In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti, società di persone e capitali e ad associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

13.3 Fatto salvo l'accertamento di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, i criteri di valutazione saranno definiti preferibilmente in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- a) valutazione del progetto di utilizzo dell'impianto e delle proposte migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso lo stesso;
- b) valutazione del progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti, con oneri a carico del richiedente;
- c) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare;

Resta ferma la disciplina prevista dagli atti di gara, che costituiscono *lex specialis*.

13.4 L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di debiti, per 24 mesi totali anche non consecutivi, nei confronti del Comune.

Art. 14 - Procedimento per l'affidamento

14.1 L'affidamento in gestione di un impianto sportivo a terzi avviene mediante procedura a evidenza pubblica, prevista dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici, che ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, con il quale qualsiasi soggetto interessato alla concessione dell'immobile comunale viene invitato a presentare formale istanza partecipativa.

L'avviso dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione, i criteri di valutazione dell'offerta con i relativi punteggi, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'impianto stesso.

14.2 Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 15 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico dell'atto di affidamento

15.1 I rapporti tra il Comune di Guidonia-Montecelio e il concessionario del bene di proprietà comunale vengono regolati da apposito atto, che viene, di norma, stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. La convenzione disciplina tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, economici e produttivi inerenti la gestione e contiene almeno le seguenti prescrizioni generali:

- a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- b) durata della concessione;
- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) applicazione e riscossione tariffe;
- g) pagamento del canone;
- h) piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto e nomina di un responsabile tecnico;
- i) programma di manutenzioni straordinarie e migliorative
- j) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- k) divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
- l) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), del responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- m) garanzie, quali cauzione o polizza fideiussoria e idonee coperture assicurative;
- n) forme di controllo da parte del Comune di Guidonia Montecelio;
- o) forme e modalità di rendicontazione;
- p) modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo;
- q) modalità di fruizione di ore/spazi degli impianti e delle attrezzature sportive a soggetti terzi con obbligo di osservanza di tariffe con tetto massimo e di tariffe agevolate per supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- r) Eventuale possibilità di gestione da parte del concessionario - previa richiesta ed autorizzazione del Comune - di eventuali spazi pubblicitari ed espositivi, con obbligo di versamento di una percentuale non inferiore al 15% degli introiti all'Ente concedente;
- s) Eventuale possibilità di gestione delle attività connesse (bar, sponsorizzazioni, punti vendita, etc.);
- t) Eventuale possibilità di gestione di attività non sportive (spettacoli, concerti, manifestazioni, fiere, convegni, concorsi).

15.2 L'Amministrazione Comunale si riserva nell'avviso la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi stabilendo una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva dovranno essere previste in apposite clausole a favore del Comune nell'avviso di gara e nella relativa convenzione.

Nella convenzione il Comune, in ragione dei singoli impianti, potrà prevedere la necessità che il concessionario si impegni ad applicare specifiche tariffe o particolari agevolazioni per determinate categorie.

Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da ulteriori previsioni, specificamente previste in ragione della natura dell'impianto e delle condizioni gestionali dello stesso.

In ogni caso gli impianti sportivi non potranno essere concessi in gestione a soggetti che risultano non aver puntualmente ottemperato al versamento di canoni dovuti all'Ente in ragione di precedenti utilizzi, come già previsto dall'art. 13.4.

15.3 Il concessionario deve adempiere a ogni prescrizione inerente la gestione dell'impianto. Per ogni singola attività egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni,



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Il gestore deve, altresì, garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, il controllo sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza o videosorveglianza dell'intero complesso, di cui risponde direttamente.

15.4 Le spese relative alle utenze sono a carico del concessionario: egli è tenuto a installare o a volturare, a propria cura e spese, i contatori per il riscaldamento/refrigerazione, per l'energia elettrica e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio; nelle more del perfezionamento delle procedure di voltura, ovvero nel caso di impossibilità tecnico-amministrativa della stessa, il concessionario è comunque obbligato al rimborso, nei confronti della Città di Guidonia Montecelio, dei consumi risultanti dalle relative fatture commerciali intestate all'Ente, computati a decorrere dalla data di consegna dei beni stessi e relativamente al solo consumo di tali beni. Il gestore, per la fornitura delle utenze, può aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale e beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. n. 38/2021, art. 7.

15.5 Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali e assicurativi, sia delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., queste ultime si estendono anche al personale volontario.

15.6 Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del responsabile unico della struttura.

15.7 I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

15.8 Il concessionario, per le finalità di cui sopra, congiuntamente al rendiconto di cui all'art. 15.1 lettera o) dovrà produrre una relazione sulle attività condotte nell'anno precedente e sullo stato dell'impianto affidato in concessione.

Art. 16 - Patrimonio concesso e norme generali sulla manutenzione

16.1 Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nelle condizioni d'uso e manutenzione in cui si trovano, in apposito verbale di consegna redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la controparte interessata. Il concessionario assume la figura di consegnatario del bene, cui spetta l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto, nonché



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per l'attività propria, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione e di quanto disposto dal presente regolamento.

16.2 Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti: le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione dovranno essere concordate con l'Ente.

16.3 Sono a carico del gestore tutte le operazioni e le spese di manutenzione ordinaria, come descritte analiticamente e non esaustivamente nell'allegato B al presente regolamento e come indicate nel D.P.R. 380/2001, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, nei suoi spazi interni, esterni e perimetrali (finestre, vie d'accesso, scale, recinzioni, etc.), compresi i materiali, i manufatti e ogni altra attrezzatura connessa alla gestione dello stesso.

16.4 Con la convenzione di gestione si potrà prevedere un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzate dall'affidatario con oneri a proprio carico. Tali interventi dovranno essere descritti in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato. L'esecuzione di qualsiasi intervento o lavoro dovrà essere preceduta dall'ottenimento, da parte del gestore, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o pareri degli uffici preposti e dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia, tenendo indenne la Città di Guidonia Montecelio da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edilizi. Sono a carico del gestore anche le spese di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dello stesso.

16.5 Gli interventi di manutenzione straordinaria non inclusi nel programma di cui all'articolo 16.4 ed eventualmente occorrenti sono a carico del Comune, salvo quanto previsto dal successivo articolo 31.

16.6 Qualora il gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso o scomputo e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso, salvo eventuale ristoro per danni.

16.7 Alla scadenza del rapporto e degli eventuali rinnovi, la Città di Guidonia Montecelio resterà proprietaria di tutte le migliorie apportate, senza dover corrispondere alcun indennizzo al gestore.

Art. 17 - Durata della concessione in gestione

17.1 L'affidamento della gestione di impianti sportivi, decorre dalla data di stipula della convenzione.





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



La concessione potrà avere la durata da 5 a 9 anni, salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico; la concessione non è tacitamente rinnovabile; la concessione potrà essere rinnovata, con espresso provvedimento dell'Amministrazione, per una sola volta per un periodo non superiore alla durata della convenzione principale in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, del piano gestionale, del piano di sviluppo dell'impianto, delle migliorie realizzate e dei progetti di sviluppo. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita convenzione.

17.2 Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure a evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

17.3 Oltre che per lo spirare del termine finale, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel successivo articolo 25 e dalla normativa vigente.

Art. 18 - Divieti

18.1 È vietata, a pena di decadenza della concessione, la cessione totale o parziale, la sub-concessione o il sub-ingresso a terzi della gestione dell'impianto oggetto di affidamento, nonché la modifica delle modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub concessione il caso in cui il concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità o connesse all'attività non sportiva quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo spettacoli, concerti, manifestazioni, fiere, convegni, concorsi, previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra la stessa e il soggetto aggiudicatario.

18.2 Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 19 - Garanzie

19.1 Il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di assegnazione del bene, dovrà versare - prima della stipula della convenzione - un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Tale importo sarà restituito all'atto della regolare riconsegna dell'immobile, previa verifica congiunta dell'assenza di danni al bene concesso, da effettuarsi a cura dell'Area competente in materia





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

di amministrazione del patrimonio e dell'Area competente in materia di Lavori Pubblici.
La cauzione è prestata nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici.

19.2 In luogo della cauzione il concessionario potrà costituire una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

19.3 Il gestore deve occuparsi della manutenzione delle «cose in custodia» al fine di evitare deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare situazioni di pericolo. Il gestore risponde per i danni provocati dalle strutture medesime per effetto di condotte contrarie ai dettami della posizione di garanzia. Risponde, altresì, dei furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell'uso del bene.

In capo al gestore si ravvisa la responsabilità civile connessa alla conduzione dell'impianto sportivo derivante da quanto previsto dall'art. 2043 c.c. .

19.4 A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma, il gestore è tenuto a stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dell'impianto sportivo, con massimali commisurati al valore dell'immobile e dei relativi servizi.

19.5 Ai fini della stipula della polizza assicurativa di cui al punto 19.4, l'Amministrazione comunale comunicherà al gestore il valore dell'immobile e dei relativi servizi o, in mancanza, l'importo minimo su cui parametrare i massimali della polizza assicurativa.

Art. 20 - Utilizzo degli impianti sportivi da soggetti diversi dal gestore

20.1 L'affidatario, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione delle attività ammesse e secondo i canoni di correttezza e cortesia nei confronti della collettività, ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti terzi: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità. Il gestore è tenuto ad avvalersi di adeguati strumenti anche attraverso sistemi informatici digitali (applicazione, sito internet) per la pubblicità della disponibilità degli spazi/ore di cui sopra e la relativa possibilità di ricevere la prenotazione da parte di soggetti terzi. Il calendario di utilizzo dell'impianto, comprendente le fasce orarie di utilizzo degli utenti terzi, deve essere esposto nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 21 - Rendiconto della gestione

21.1 Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), che evidenzia i proventi e gli oneri della gestione e il relativo avanzo o disavanzo generato dalla stessa ed eventuali introiti previsti per l'Ente.

21.2 Il rendiconto viene redatto puntualmente secondo quanto disposto dall'atto di affidamento e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività (incluse le attività economiche collaterali di cui all'art. 31) e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

21.3 Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

21.4 Il Comune può chiedere spiegazioni e documentazioni nonché eseguire ispezioni e controlli.

Art. 22 - Attività economiche collaterali

22.1 Al gestore spetta l'eventuale gestione delle attività economiche collaterali se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione. In particolare, all'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, secondo quanto regolato dalla relativa convenzione:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità e lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- e) l'organizzazione di eventi sportivi o extra sportivi quali concerti, spettacoli, manifestazioni, fiere, convegni, concorsi, mostre.

22.2 La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

22.3 Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 23 - Applicazione delle tariffe

23.1 Spetta all'affidatario l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei terzi utilizzatori, salvo quanto diversamente disposto dalla convenzione.

23.2 Il gestore è tenuto ad applicare il piano tariffario approvato dal Comune, comprese le agevolazioni. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato dalla rendicontazione. Su proposta del concessionario, le tariffe d'uso potranno essere modificate dal concedente in relazione alle migliorie strutturali effettuate.

23.3 Le tariffe devono essere esposte nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

23.4 Le tariffe potranno prevedere un tetto massimo o agevolazioni per i soggetti deboli, svantaggiati e fragili se disposte nella apposita delibera di Giunta.

Art. 24 - Riconsegna del complesso sportivo

24.1 Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio e con sottoscrizione di verbale di riconsegna, della consistenza e dello stato di conservazione/usura di tutti i beni concessi, rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

24.2 Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

24.3 Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 - Cessazione anticipata dell'affidamento

25.1 Il Comune può **revocare** le concessioni in gestione degli impianti sportivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- c) gravi motivi di ordine pubblico.

25.2 Il Comune può avviare procedura di decadenza/risoluzione della concessione senza che il gestore possa nulla eccepire o pretendere, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria programmata;
- b) mancata attivazione delle coperture assicurative previste nella concessione;
- c) scioglimento o cessazione dell'Associazione e/o società titolare della gestione;
- d) inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di regolamento;
- e) cessione della gestione, abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) morosità nel pagamento dei canoni di concessione per tre scadenze o delle utenze e



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;

- g) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 22;
- h) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati nella convenzione, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- i) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- j) rilevante scadenza nel decoro dell'intero complesso sportivo;
- k) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- l) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

25.3 Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo, previa contestazione formale delle inadempienze. Il procedimento amministrativo per le fattispecie di decadenza o revoca è iniziato con apposita comunicazione di avvio del procedimento da parte del Dirigente competente in materia.

25.4 La sopravvenuta declaratoria di decadenza, ovvero il provvedimento di revoca della concessione, comporta l'obbligo a carico del concessionario di sgomberare il bene concesso da persone e cose e di rimetterlo in pristino stato, entro il termine assegnato dall'Ente nello stesso provvedimento con riconsegna delle chiavi.

In caso di inosservanza da parte del concessionario, si procederà d'ufficio, in danno del gestore medesimo.

25.5 La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del concessionario dal:

- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto;
- b) usare e/o gestire un altro impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

25.6 L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nei seguenti casi:

- a) estinzione o scioglimento della società;
- b) sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali.

L'atto di recesso deve essere comunicato con preavviso non inferiore a sei mesi a mezzo PEC o raccomandata all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 26 - Norme di accesso e responsabilità

26.1 Gli utenti, durante l'uso degli impianti sportivi (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle attrezzature, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di impianti e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti, gli addetti al



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

primo soccorso e all'uso del defibrillatore, gli addetti alla prevenzione degli incendi. Gli associati e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente responsabile, da un allenatore o da un insegnante.

26.2 Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti, al termine delle attività, attrezzature, indumenti e oggetti personali né altro tipo di materiale. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono, invece, essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde, in alcun modo, di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali arbitrariamente depositati o abbandonati dagli utenti.

Art. 27 - Modalità d'uso, obblighi e oneri a carico degli utenti

27.1 L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale.

Di norma: è escluso il periodo dalle ore 01:00 alle ore 08:00; i corsi e gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione; nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali in occasione di grandi manifestazioni nazionali, internazionali o di interesse pubblico-sociale, l'uso è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e di manifestazioni sportive.

27.2 Ai sensi della legislazione vigente nei locali degli sportivi è vietato fumare. Tutti gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalle norme di sanità pubblica vigenti.

27.3 I concessionari sono tenuti a informare e/o a richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive per le manifestazioni aperte al pubblico.

Art. 28 - Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

28.1 È consentita la pubblicità commerciale fissa, mobile, sonora e audiovisiva all'interno degli impianti sportivi in base alla normativa vigente in materia. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi a scopi pubblicitari è stabilita con apposita determinazione dirigenziale nei limiti e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

28.2 Le sponsorizzazioni sono ammesse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro e altri

29.1 All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro e altri esercizi commerciali per la vendita di materiale e articoli attinenti allo sport, nel rispetto della vigente normativa disciplinante la specifica attività commerciale e il pubblico esercizio. L'Amministrazione limita l'autorizzazione all'esercizio durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente



regolamento, con o senza affluenza di pubblico. Possono altresì essere collocati, con totali oneri a carico del gestore, distributori automatici di snack e bevande.

TITOLO V - NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Norme generali sulla vigilanza e la custodia

30.1 Il Comune esercita l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi della Legge Regionale n.14/1999 e ss.mm.ii.

La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, la quale ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti, senza formalità e senza preavviso alcuno.

30.2 Tutti i soggetti che hanno la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, nonché il custode, sono tenuti:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) a vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il corretto utilizzo, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici, adottando tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento o al corretto svolgimento delle attività;
- c) a segnalare, al gestore e/o al responsabile del Settore Sport o suo delegato, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
- d) a far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

30.3 Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze dell'ordine.

Art. 31 - Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

31.1 Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, anche per gli impianti dati in assegnazione e/o concessione a terzi.

31.2 Il Concessionario ha l'obbligo di fedeltà nei confronti dell'ente, deve segnalare per iscritto e senza indugio, ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria ai contatti mail e pec del Comune, pena il suo obbligo a ripristinare l'intervento a suo carico se dovuto al ritardo di avviso.

31.3 Il Concessionario, previa trasmissione di analitico progetto corredato da puntuale piano dei costi, può richiedere al Comune di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

di miglioia, finalizzati alle strutture sportive dell'impianto concesso, con un contributo massimo di € 50.000,00 IVA esclusa. L'autorizzazione ai lavori è rilasciata dal Dirigente di Area Lavori Pubblici, dopo aver acquisito il parere favorevole del tecnico-contabile del rispettivo Dirigente di Area Finanziaria, nella quale sono contenuti l'elenco delle lavorazioni, la congruità dei costi e la loro aderenza alle necessità richieste, nelle more delle disponibilità dell'esercizio finanziario.

31.4 Qualora il Concessionario effettui lavori di manutenzione straordinaria, direttamente o con l'impiego di soggetti terzi, lavori non concordati né comunicati al Comune ai fini dell'ottenimento della prevista autorizzazione la Città di Guidonia Montecelio potrà:

- a sua discrezione e senza che il Concessionario possa vantare alcun credito o pretesa al riguardo, procederà all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ferma restando l'eventuale richiesta di danni, commisurati ai maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere;
- chiedere al Concessionario il ripristino degli spazi o l'effettuazione di lavori urgenti o indifferibili per evitare consequenziali danni o disagi derivanti dalle opere realizzate senza autorizzazione.

31.5 Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dal Comune ai Concessionari potrà essere alienata né venduta; le convenzioni dovranno contenere preventivamente le eventuali sostituzioni derivanti dal loro uso durante la Concessione.

Art. 32 - Penalità e incameramento della cauzione

32.1 In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con il relativo titolo di godimento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 267/2000 art. 7-bis, c. 1, fermo restando il procedimento di sospensione, decadenza e revoca di cui agli artt. 11 e 25 del presente regolamento.

32.2 In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario, pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 33 - Controversie

33.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

33.2 Ogni controversia inerente all'esecuzione, alla gestione, all'applicazione ed all'interpretazione del rapporto concessorio è di competenza esclusiva del Foro di Tivoli.



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



Art. 34 - Pubblicità del regolamento, entrata in vigore, norme di rinvio

34.1 Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 124 del Tuel (D.Lgs n. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, all'indirizzo: <http://www.guidonia.org> - sezione Amministrazione Trasparente - voce disposizioni generali.

34.2 Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal giorno dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

34.3 Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso di vigenza, alla data di adozione del presente regolamento, alle condizioni nelle stesse stabilite, sino alla relativa scadenza.

34.4 Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e ai documenti di gara dei rispettivi affidamenti.

34.5 L'elenco degli impianti sportivi comunali sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni.





Allegato A

Impianti sportivi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio

Campi sportivi

- Campo Polivalente di Colleverde, Via Monte Gran Paradiso
- Campetto di Marco Simone, Via Tito Livio
- Stadio Comunale di Guidonia, Via Po
- Campo Sportivo di Montecelio, Via della Pescina
- Campo Calcio a5 "Francesco Fantozzi" di La Botte Via Collemarino
- Campo Calcio a5 di Setteville, Via Manzoni
- Campo Calcio di Villanova, Via Mazzini
- Campo Sportivo di Villanova, Via Umberto I
- Campo di calcio di Villalba, Piazza Martiri delle Foibe
- Campo di calcio "Stadio dei Pini" di Guidonia Via Cammarota

Campi di bocce

- Campo di bocce di Colleverde, Via Monte Gran Paradiso
- Campo di bocce di Setteville, Via Alfieri
- Campo di bocce di Villanova. Via Cavour
- Circolo boccifilo di Guidonia, Via Cammarota

Palestre Comunali

- Palestra di Setteville, Via Manzoni
- Palestra di Guidonia, Via Po
- Palestra di La Botte, via Colle Mitriano
- Palestra di Villanova, via Mazzini
- Palestra di Villalba, Piazza Martiri delle Foibe
- Palasport Bivio di Guidonia, via de Curtis

Piscine Comunali

- Piscina "Gigi Marini" di Colleverde, via Monginevro
- Piscina Palasport Bivio di Guidonia, Via de Curtis





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



Palestre Scolastiche nel territorio di Guidonia Montecelio

- Palestra Scolastica I.C. Manzi Villalba Via Trento
- Palestra scolastica I.C. Montelucci Albuccione, Via dell'Albuccione

- Palestra scolastica I.C. Montelucci Collefiorito Via delle Ginestre
- Palestra scolastica I.C. De Filippo Colleverde Via Monte Bianco
- Palestra scolastica I.C. De Filippo Villanova Via Morelli
- Palestra scolastica di Setteville, Via Todini
- Palestra scolastica I.C. Montecelio, Via Nuova
- Palestra scolastica di Guidonia, Via Marco Aurelio

Allegato B

**ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO
DEL CONCESSIONARIO**

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

1. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

2. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti
 - B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
 - C. Sigillatura davanzali finestre.
- Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq.2.

3. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
 - B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.
- Per la lettera B, la soglia viene determinata in ml. 10.

4. Opere in ferro

- A. Piccole riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Piccole riparazione e sostituzione di piccoli tratti di recinzione.



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali



C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

5. Tinteggiature e verniciature

A. Ritocchi di tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

6. Impianti termo - idrico - sanitari

A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.

B. Sostituzione di cassette di scarico

C. Sostituzione di sanitari danneggiati

D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria

E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

7. Impianti elettrici

A. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici

B. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali 12/12

C. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

8. Servizi diversi

A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

9. Pronto intervento

A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

10. Quadri e linee elettriche.

A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti.

B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti salvaguardando la conformità al d.lgs. 37/2008.

C. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

11 . Pulizie locali C.T.





CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

12. Esclusioni.

A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi
- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) bagnatura e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

- 1) irrigazione campi da calcio
- 2) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio

II. Impianti sportivi

- 1) ogni intervento atto all'ottenimento omologazione FIGC o FIP o FIPAV (Federale CONI) secondo le modalità previste dall'art. 31.3.





Allegato C

Suddivisione per categorie di valenza economica/sportiva degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.

Cat. A - Alta valenza economica/sportiva

- Stadio Comunale di Guidonia, Via Po
- Campo Sportivo di Montecelio, Via della Pescina
- Campo Sportivo di Villanova, Via Umberto I
- Palasport Bivio di Guidonia, via de Curtis
- Piscina "Gigi Marini" di Colleverde, via Monginevro
- Piscina Palasport Bivio di Guidonia, Via de Curtis

Cat. B - Media valenza economica/sportiva

- Campo Calcio a5 "Francesco Fantozzi" di La Botte Via Collemarino
- Campo Calcio a5 di Setteville, Via Manzoni
- Campo di calcio di Villalba, Piazza Martiri delle Foibe
- Campo di calcio "Stadio dei Pini" di Guidonia Via Cammarota
- Campo di bocce di Villanova. Via Cavour
- Circolo bocciofilo di Guidonia, Via Cammarota
- Palestra di Setteville, Via Manzoni
- Palestra di Guidonia, Via Po
- Palestra di La Botte, via Colle Mitriano
- Palestra di Villanova, via Mazzini
- Palestra di Villalba, Piazza Martiri delle Foibe
- Palestra Scolastica I.C. Manzi Villalba Via Trento
- Palestra scolastica I.C. Montelucci Collefiorito Via delle Ginestre

Cat. C - Bassa valenza economica/sportiva

- Campo Polivalente di Colleverde, Via Monte Gran Paradiso
- Campetto di Marco Simone, Via Tito Livio
- Campo Calcio di Villanova, Via Mazzini
- Campo di bocce di Colleverde, Via Monte Gran Paradiso
- Campo di bocce di Setteville, Via Alfieri
- Palestra scolastica I.C. Montelucci Albuccione, Via dell'Albuccione



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

- Palestra scolastica I.C De Filippo Colleverde Via Monte Bianco
- Palestra scolastica I.C. De Filippo Villanova Via Morelli
- Palestra scolastica di Setteville, Via Todini
- Palestra scolastica I.C. Montecelio, Via Nuova
- Palestra scolastica di Guidonia, Via Marco Aurelio



